

ACCORDO

TRA

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre con sede in Roma, in via Ostiense, n. 159, 00154, Codice fiscale n. 04400441004, rappresentata dal Direttore Prof. Antonio Carratta, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, d'ora in poi denominata **“Dipartimento”** e congiuntamente **“Parti”**,

E

il Centro Studi di Fiscalità e Finanza Internazionale – “CeSFFI” sede in Roma in Via del Circo Massimo 7, rappresentata dal Presidente, Prof. Avv. Vincenzo Carbone d'ora in poi denominato singolarmente **“Centro Studi”** e congiuntamente **“Parti”**,

Premesso che

- il Dipartimento ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario. Esso rappresenta un polo scientifico regionale, nazionale ed internazionale per la ricerca, la formazione e l'alta formazione di professionisti delle Aree Giuridiche, Sociali ed Economiche;
- il Dipartimento, con i suoi Centri di Ricerca e di alta formazione, ha assunto l'impegno di rappresentare nelle scienze della formazione come in quelle umane, sociali, giuridiche, ed economiche, nonché la capacità di questa di costituire un asse portante della formazione culturale, scientifica e di professionalizzazione per le giovani generazioni;
- il Dipartimento opera secondo principi di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile e principi di responsabilità, come disciplinati dai regolamenti di Ateneo, nel rispetto della Costituzione e delle vigenti leggi dello Stato;
- il Dipartimento è impegnato nella costituzione di una rete di scambio di conoscenze con altre realtà accademiche, scolastiche, istituzionali e associative, così da determinare processi di condivisione utili agli studenti e ai cittadini tutti;
- il Dipartimento ha attivato negli anni una rete partenariale territoriale per lo sviluppo dei propri obiettivi istituzionali e in particolare per il miglior raggiungimento degli obiettivi di Terza Missione;
- il Dipartimento, nell'articolazione della sua offerta formativa, include anche la realizzazione di master e corsi di alta formazione;



- il Centro Studi ha, tra i suoi obiettivi, la promozione della cultura del diritto tributario nazionale ed internazionale e doganale, della finanza, del management e compliance legale, al fine di contribuire alla formazione ed educazione dei giovani per essere professionisti di eccellenza nel settore. A tal fine, promuove, sul territorio, iniziative ed azioni di ricerca educativa, didattica e formativa, master, seminari e convegni di studi in partenariato con Università, Enti pubblici e privati e associazioni, Business School e altre Scuole di Formazione, Ordini Professionali, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi dello Statuto;
- il Centro Studi, per le sue iniziative formative, si avvale della collaborazione di docenti universitari e di professionisti che operano nel settore del diritto tributario, disciplina doganale e finanza.
- le Parti, con il presente accordo, intendono definire e attivare una collaborazione culturale, scientifica e didattica negli ambiti di reciproco interesse.

Considerato che

- le Parti intendono collaborare per diffondere e far crescere la cultura dell'operare in sinergia, sostenendo le attività volte a: promuovere e favorire percorsi di "apprendimento in situazione" e di "formazione sperimentale"; recuperare e sviluppare i valori della cittadinanza attiva e della solidarietà, favorendo la crescita sociale e culturale e manageriale dei giovani anche attraverso apprendimenti dove le arti e le tecniche siano funzionali ai percorsi di vita, in un'ottica di inclusione e contro ogni forma di marginalità e disagio;
- le Parti ritengono quindi opportuno favorire un normale e continuativo interscambio di conoscenze e pratiche, a partire dalle rispettive esperienze di formazione e ricerca;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione.

In particolare, il Dipartimento di Giurisprudenza si impegna a individuare la disponibilità di esperti professionisti e docenti nel campo del diritto tributario nazionale ed internazionale, disciplina doganale e finanza.



Il Centro Studi “CeSFFI” si impegna a:

- dare comunicazione, con la più ampia diffusione possibile, del presente Accordo;
- promuovere progetti finalizzati alla formazione manageriale, quali master di 1 e/o 2 livello, corsi di alta formazione, seminari, convegni di studi, pubblicazioni e ricerche;
- pubblicizzare le attività delle varie proposte formative sopra elencate di volta in volta stabilite con l’Ateneo;
- promuovere il logo dell’Università attraverso il materiale di stampa e la comunicazione via web e media.

Le Parti si impegnano a garantire la massima diffusione dei contenuti del presente Accordo e delle iniziative che da esso derivano nelle occasioni istituzionali.

Articolo 3

Il presente Accordo segna lo sviluppo della collaborazione tra le Parti e potrà estendersi a tutti gli ambiti di interesse. Gli obiettivi specifici da raggiungere, le responsabilità peculiari e i risultati previsti saranno dettagliati di volta in volta nei singoli progetti concepiti e implementati nel contesto generale del presente Accordo.

Articolo 4

I soggetti firmatari si impegnano a renderne possibile l’attuazione degli obiettivi di cui all’art. 2 mediante l’utilizzo di mezzi, risorse umane e disponibilità. In particolare, per realizzare quanto sarà individuato di volta in volta come obiettivo specifico, ci si avvarrà delle reciproche conoscenze e competenze e si valuterà se estendere dette conoscenze e competenze a quelle di altri Enti o Istituzioni con cui stipulare appositi partenariati, anche nell’intento di attivare possibili finanziamenti.

Articolo 5

Ciascuna delle Parti si impegna, ai fini della realizzazione del presente Accordo, a nominare un proprio referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I referenti rispondono del loro operato ai rispettivi rappresentanti legali. In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l’altra non appena possibile con comunicazione scritta.

Articolo 6

Le Parti si impegnano a dare adeguata visibilità al presente Accordo, attraverso la sua pubblicazione nelle sedi apposite concordate preventivamente.

Articolo 7

Il presente Accordo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico. Qualora se ne ravvisasse la necessità, i soggetti definiranno concordemente con ulteriori successivi accordi le modalità per la gestione degli aspetti economici legati a iniziative oggetto del presente Accordo.

Articolo 8

I risultati dell'attività di ricerca saranno condivisi da entrambe le Parti. Ogni diritto di eventuale sfruttamento dei risultati ottenuti dalle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo sarà oggetto di specifico accordo. Le Parti potranno utilizzare e divulgare in qualsiasi forma, in tutto o in parte, tali risultati con il preventivo consenso scritto dell'altra parte contraente.

Articolo 9

Il presente accordo ha durata triennale, a decorrere dalla data della sottoscrizione, e non è rinnovabile tacitamente.

Articolo 10

Le Parti si impegnano, nel rispetto della più assoluta riservatezza, a non comunicare né diffondere presso terzi qualsiasi dato, informazione o notizia inerente la controparte e le reciproche attività di cui verranno a conoscenza, anche in conformità alla normativa vigente in materia di protezione di dati personali, ove applicabile, nonché nel rispetto delle norme deontologiche derivanti dal presente.

Articolo 11

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali contenuti nel presente Accordo (*i.e.* dati identificativi e di contatto dei rappresentanti legali e del personale delle parti), ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, saranno trattati conformemente alla vigente normativa privacy europea (Reg. UE 2016/679 "GDPR") e nazionale (d.lgs. 196/2003 e s.m.i).

Si può accedere alle informative sul trattamento dei dati personali (*privacy*) approvata dall'Ateneo attraverso il sito istituzionale www.uniroma3.it nella sezione *privacy*.



2. I predetti dati saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e comunque sino al termine prescrizione di legge. Resta inteso che gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR non incompatibili con le finalità del trattamento in atto.
3. Qualora l'attività oggetto del presente Accordo comporti il trattamento di dati personali di terze parti per conto del Titolare del trattamento (Università Roma Tre o l'Associazione), i reciproci obblighi saranno disciplinati in apposito "*data protection agreement*" (accordo per la protezione dei dati personali), debitamente sottoscritto dalle Parti.

Articolo 12

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente Accordo con un preavviso di almeno trenta giorni, notificato alla controparte mediante comunicazione scritta inviata con posta raccomandata oppure posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 13

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione, applicazione o risoluzione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, le Parti eleggono quale Foro unico competente il Foro di Roma.

Articolo 14

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, le Parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile e alla legislazione vigente in materia.

Articolo 15

Il presente Accordo di n. 6 pagine conformi alla volontà delle Parti con completa accettazione, previa conoscenza e verifica dei contenuti, viene firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, e sostituisce la firma autografa.

Articolo 16

Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.



Roma, 17 marzo 2026

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi Roma Tre
Il Direttore
Prof. Antonio Carratta

Centro Studi Fiscalità e Finanza Interna-
zionale “CeSFFI”
Il Presidente
Prof. Avv. Vincenzo Carbone